

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio » **(199-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	Pag 113, 114
BERLANDA, relatore	113
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	114
FRANCAVILLA	114

« Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » **(273)** (D'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri) (**Discussione e rinvio**):

PRESIDENTE	111, 112, 113
AUDISIO	112, 113
BERNARDINETTI, relatore	112, 113
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	112, 113

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Berlanda, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, D'Angelosante, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Jodice, Merloni, Mongelli, Montagnani Marelli, Perugini, Salerni, Secci, Vercellio, Veronesi e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio De' Cocci.

MONGELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri: « Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli di parte degli agricoltori produttori diretti » **(273)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Marchisio, Monta-

gnani Marelli, Francavilla, Gomez d'Ayala e Vacchetta: « Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le parole « sede stabile » di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comporta per lo stesso obbligatoria il possesso e l'uso di locali, chioschi baracche e simili stabilmente fissati al suolo.

B E R N A R D I N E T T I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame. Debbo però far presente che sullo stesso argomento è pendente all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa, mentre d'altra parte mi è giunta stamane notizia di un'altra proposta di legge che sembra sia stata messa all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione industria e commercio della Camera.

In considerazione di questa situazione vorrei pregare gli onorevoli colleghi di rinviare la discussione del disegno di legge al nostro esame in attesa che ci vengano rimessi i testi delle nuove proposte, sì da poter esaminare nel loro complesso le eventuali modifiche da apportare alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

P R E S I D E N T E. Sa precisarci l'onorevole relatore se la proposta di legge presentata all'altro ramo del Parlamento ha una portata più ampia di quella di iniziativa del senatore Marchisio e se la sua discussione è abbinata al disegno di legge governativo?

B E R N A R D I N E T T I, *relatore*. Posso dire soltanto che il disegno di legge di iniziativa del Governo prevede una modifica a tutto l'insieme della legge 9 febbraio 1963. Per quanto riguarda invece la proposta di legge di iniziativa parlamentare — di cui mi è giunta notizia questa mattina — non posso pronunciarmi giacché non la conosco affatto.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Da parte mia posso precisare che all'ordine del giorno della XII Commissione della Camera è iscritto un disegno di legge governativo che prevede una migliore disciplina della rivendita dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti: in esso, pertanto, è senz'altro compreso anche il problema sollevato dal senatore Marchisio. L'altra proposta di legge è di iniziativa di un parlamentare comunista e la sua discussione sarà naturalmente abbinata a quella del disegno di legge di iniziativa del Governo.

Mi associo pertanto alla richiesta dell'onorevole relatore — che ha preceduto la mia stessa intenzione — e chiedo di rinviare la discussione del disegno di legge n. 273, sì che possa procedere l'iter all'altro ramo del Parlamento e il testo approvato dalla Camera sia poi discusso in questa Commissione abbinandolo al disegno di legge di iniziativa del senatore Marchisio.

A U D I S I O. Non dissento dalla proposta del senatore Bernardinetti e del Sottosegretario De Cocci anche perchè, per quanto è possibile, bisogna cercare di agevolare l'andamento dei nostri lavori. Tuttavia ritengo che sarebbe stato più opportuno che l'onorevole relatore, prima della richiesta di rinvio, ci avesse esposto il suo parere sul disegno di legge dato che, se non vado errato, la discussione si svolge in sede deliberante.

P R E S I D E N T E. Ma il senatore Bernardinetti ha sollevato una pregiudiziale.

A U D I S I O . Anche la mia è una pre-giudiziale, onorevole Presidente. Io volevo far rilevare il pericolo di creare un precedente che possa essere invocato anche per altre deliberazioni: se noi dovessimo sempre tener conto del fatto che anche alla Camera dei deputati si sta trattando lo stesso o un simile problema, ritengo che l'autonomia funzionale dei due rami del Parlamento — della quale pare siano entrambi molto gelosi — verrebbe ad essere un poco menomata.

Ripeto: nella sostanza io finisco per trovarmi d'accordo con la proposta di rinvio, però avrei ritenuto più regolare da un punto di vista funzionale della seduta ascoltare, prima delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il parere del relatore sul disegno di legge.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Per quanto riguarda il parere, debbo dire che, se effettivamente non l'ho espresso con una motivazione ampia, sono stato però preciso perchè ho dichiarato di essere favorevole.

Penso pertanto che il senatore Audisio possa tranquillizzarsi e concordare sull'opportunità di attendere che ci sia rimesso dall'altro ramo del Parlamento il testo dei disegni di legge ivi in discussione, in modo di poter approntare un unico provvedimento che comprenda tutte le modificazioni che si vogliono apportare alla legge fondamentale del 9 febbraio 1963, n. 59.

A U D I S I O . Avrei gradito che tutto questo lo avesse detto il rappresentante del Governo il quale era certamente informato quanto l'onorevole relatore dell'esistenza della proposta di legge pendente alla Camera dei deputati. La mia preoccupazione era in un certo senso di salvaguardare la sua autonomia, senatore Bernardinetti.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. La ringrazio.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Un articolo del Regolamento della Camera dei de-

putati prevede in questi casi il rinvio della discussione.

A U D I S I O . Questa norma non è contemplata dal Regolamento del Senato.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ma si tratta di una questione pregiudiziale che va posta prima di iniziare la discussione.

P R E S I D E N T E . Mi pare che i termini della questione siano chiari. Ferma restando la nostra autonomia in base alla quale potremmo procedere anche immediatamente all'approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Marchisio, si appalesa opportuno da parte dell'onorevole relatore il rinvio della discussione in attesa della trasmissione al Senato del testo del disegno di legge di più ampia portata attualmente pendente all'altro ramo del Parlamento.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio » (199-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L A N D A , *relatore*. Il disegno di legge in esame, che aveva già trovato unanime apprezzamento e approvazione da parte di questa Commissione, ci ritorna ora modificato dall'altro ramo del Parlamento.

La sostanza del disegno di legge rimane immutata: la Camera propone soltanto un perfezionamento formale all'articolo 3 onde chiarire la durata degli stanziamenti, prevedendone la collocazione negli esercizi futuri. A questo scopo alla fine del primo comma di detto articolo viene aggiunta la seguente frase: « e per gli esercizi successivi fino al 1972-73, con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio ».

Si propone, quindi, l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera.

FRANCAVILLA. Desidererei che mi fosse spiegato come mai all'articolo 1 è detto che « il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, ... è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965 », mentre poi nell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati è detto « per gli esercizi successivi fino al 1972-73 ». Perchè questa diversità della durata?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La legge prevede un contributo pluriennale al pagamento degli interessi, sulle domande che vengono accolte e deliberate entro un certo termine. Il termine del 31 dicembre 1965 è certamente esagerato perchè con le richieste giacenti e quelle che stanno arrivando dagli istituti periferici, la cifra a disposizione verrà senza dubbio esaurita prima di quella data. Si tratta di un meccanismo molto simile a quello della legge n. 589 per i lavori pubblici.

D'altra parte il testo precedente approvato dal Senato non chiariva che il finanziamento era annuo, per la durata di 10 anni. Il concetto era implicito dato il meccanismo della legge, ma la Camera dei deputati ha voluto specificarlo onde eliminare ogni possibilità di equivoco, anche perchè la Corte dei conti poteva non registrare i decreti per la mancanza della copertura per gli altri nove anni.

Vi sarà inoltre di conforto sapere che il Governo, di fronte alle proposte di legge degli onorevoli Mazzoni e Origlia, si è im-

pegnato alla Camera a proseguire gli studi per una sistemazione più ampia ed organica della materia onde migliorare anche nel merito i benefici da concedere. Senza dimenticare poi che già con questa legge di proroga finanziaria è previsto che il contributo sia concesso anche nel periodo del preammortamento.

FRANCAVILLA. Visto che l'emendamento apportato dalla Camera non implica mutamento nella sostanza del disegno di legge, manteniamo la posizione assunta al momento della sua approvazione.

Mi permetto inoltre di ricordare che noi avevamo chiesto al Governo precedente che su tutto il problema del commercio si svolgesse una seduta della nostra Commissione onde approfondire gli aspetti particolari del settore. Rinnovo pertanto l'invito all'attuale Ministro affinché voglia partecipare ad una delle prossime sedute della Commissione in cui avrà luogo un circostanziato esame di tutta la materia.

PRESIDENTE. Debbo informare la Commissione che il ministro Medici mostrò di accettare l'invito che io gli rivolsi durante una visita che ebbi occasione di fargli subito dopo la sua nomina.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Riferirò senz'altro al Ministro quanto ha sollecitato il senatore Francavilla perchè ritengo che debba essere presente lui in persona in un dibattito del genere. Sono convinto che accetterà l'invito ed interverrà al più presto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1 e 2 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, numero 1016 già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075 e 21

febbraio 1963, n. 254, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Per tutti i contratti stipulati e da stipulare in applicazione della predetta legge, può essere corrisposto all'istituto finanziatore, per il periodo di utilizzo del finanziamento e fino all'inizio dell'ammortamento, un contributo pari alla differenza tra l'interesse calcolato al tasso che l'istituto avrebbe praticato per operazioni similari e quello calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa: tale periodo non potrà essere superiore ad un anno.

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

All'onere annuo di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono

in materia tributaria delle sanzioni non avvenute a natura penale; e per gli esercizi successivi fino al 1972-73, con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo e terzo comma dell'articolo 3 non modificati dalla Camera dei deputati:

« Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari